

Associazione Generale Italiana dello Spettacolo

COSTITUITA IL 7 DICEMBRE 1945 – SEDE SOCIALE, VIA DEL GESU', 62 – 00186 ROMA



Roma, 3.1.2022

Circolare n. 1

Al Vicepresidente e ai Componenti
l'Ufficio di Presidenza AGIS

Ai Sig.ri Soci delle
Associazioni, Federazioni e
Fondazioni

Ai Soci Affiliati

Alle Unioni/Delegazioni Regionali
e interregionali AGIS

Loro Sedi

Oggetto: Ulteriori chiarimenti sulle capienze per gli spettacoli aperti al pubblico.

Gli ultimi decreti legge¹, emanati il 24 ed il 30 dicembre u.s., che hanno introdotto nuove misure per il contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19, **non hanno modificato la disciplina della capienza prevista per i luoghi dello spettacolo che rimane quella stabilita per ultimo dal Decreto legge del 26 novembre 2021, n. 172.**

Sul tema, di rilevante interesse, a fronte del passaggio di ulteriori 4 regioni in zona gialla ed alle notizie apparse su alcune testate giornalistiche, per ulteriore chiarezza si ritiene opportuno indicare la disciplina che gli ultimi interventi normativi hanno delineato.

Per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, sono intervenuti il **D.L. 139/2021 (art. 1, co. 1, lett. a), n. 1) e 4), e co. 2 e 3)** e il **D.L. 172/2021 (artt. 5 e 6)**, che, in particolare, rispetto a quanto previsto precedentemente, hanno delineato questo quadro:

prima dell'introduzione dell'obbligo di possesso del Green Pass rafforzato, nei luoghi sopra indicati nelle zone gialle erano previsti: il possesso di Green Pass ordinario, i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita non superiore al 50% della capienza massima autorizzata e non vi erano più limiti al numero massimo di spettatori (**DI 139/2021**); invece, nelle zone bianche – fermo restando il

¹ Decreto legge del 24.12.2021, n. 221 (Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19) e Decreto legge del 30.12.2021, n. 229 (Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria).

possesso di Green Pass ordinario – non era più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e **la capienza consentita era pari al 100% della capienza massima autorizzata (DI 139/2021)**.

Con l'introduzione dell'obbligo di possesso del Green Pass rafforzato per l'accesso ai luoghi sopra indicati, **dal 29 novembre 2021**, gli spettacoli aperti al pubblico possono svolgersi nelle zone gialle e nelle zone arancioni, con disciplina meno restrittiva, quindi tra le altre anche **la capienza al 100% (DI n. 172/2021)**.

Nelle zone bianche, gialle ed arancioni, dunque, l'accesso è consentito solo ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19 acquisita a seguito di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione (Green Pass rafforzato). Tale previsione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna di vaccinazione.

Quanto sopra riportato viene confermato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella "Tabella attività consentite senza/con Green Pass "Base"/ "Rafforzato" (Allegato) aggiornata al 31.12.2021.

La Tabella nella parte relativa alle attività ed eventi culturali indica che, in zona bianca, gialla e arancione l'accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali è consentita solo ai possessori di Green Pass rafforzato con capienza al 100%.

Inoltre, si ricorda che:


nei luoghi di spettacolo sopra indicati dovrà essere obbligatoriamente utilizzato il dispositivo di protezione personale (mascherina) di tipo Ffp2;

in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportive, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in tali luoghi;

infine, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Carlo Fontana)



All.to